SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 89

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 luglio 2010)

INDICE

DELLA SETA, FERRANTE: sulle condizioni dei cittadini eritrei detenuti dalle autorità libiche (4-03421) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 2699

GIAMBRONE: sull'assunzione dei candidati risultati idonei in un concorso pubblico per l'accesso alla carriera prefettizia (4-03073) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2702

PORETTI, PERDUCA: sull'*iter* amministrativo per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di nati da madre italiana prima del 1948 (4-02493) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2704

VITA ed altri: sugli insediamenti israeliani nella parte est di Gerusalemme e su alcune dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'intervento israeliano a Gaza (4-02916) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2707

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 29 giugno 2010 le autorità libiche hanno costretto i cittadini eritrei trattenuti nel campo di detenzione di Misratah a compilare un modulo per fornire le proprie generalità all'ambasciata eritrea, e il rifiuto degli stessi di farsi identificare ha causato una protesta che ha portato a scontri con i militari libici;

in pratica la firma dei suddetti moduli sarebbe equivalsa per i profughi eritrei a una specie di auto-condanna a morte o, nella migliore delle ipotesi, ai lavori forzati per diserzione. Le persone recluse in condizioni che definire animalesche è già un eufemismo sono tutte fuggite dall'Eritrea per evitare il servizio militare, svolto in condizioni infami, in luoghi impervi e in modo permanente, in un Paese chiuso, isolato, governato da una classe politica arroccata e iper-militarizzata nella delicata e complessa regione del Corno d'Africa, e che sembra voler stringere rapporti solo con la Libia di Gheddafi;

nella notte tra il 29 e il 30 giugno, un reparto dell'esercito libico ha fatto irruzione a Misratah con l'obiettivo di trasferire con la forza i circa 300 detenuti, che si erano rifiutati di compilare i moduli, presso il centro di detenzione di Sebha. Il trasferimento da Misratah a Sebha è avvenuto dentro 2 *container* di ferro, del tipo di quelli utilizzati per il trasporto di merci sulle navi cargo, in condizioni inumane e degradanti per l'alta temperatura, il sovraffollamento e la mancanza di aria e di cibo;

dalla lettura di vari quotidiani, in particolare «L'Unità» e «La Repubblica», si apprende che dal 30 giugno gli Eritrei sono rinchiusi nel carcere di Al Braq, 75 chilometri a sud di Sebah, temutissimo centro di detenzione in mezzo al deserto. Tra loro ci sarebbero 18 donne e diversi bambini;

gli Eritrei erano stati intercettati domenica 6 giugno in mare, in acque internazionali a circa 20 miglia da Lampedusa, da una nave militare libica, giunta a prelevarli molto probabilmente dopo una segnalazione delle autorità italiane o maltesi che ormai, secondo quanto ha dichiarato Cristopher Hein, direttore del Consiglio italiano per i rifugiati, in casi del genere non intervengono più. Questo del resto è quanto prevede la legge n. 7 del 2009, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista», firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 ed entrato in vigore nei mesi scorsi;

prima dell'entrata in vigore del suddetto trattato, la maggioranza degli Eritrei imprigionati in Libia avrebbe avuto tutti i titoli per essere ac-

colta in Italia ottenendo asilo politico. Solo nel 2009 l'Italia ha riconosciuto l'asilo politico o la protezione sussidiaria a 1.325 Eritrei;

da quando sono attive le nuove procedure di respingimento in mare, questi sventurati sono presi in consegna direttamente dalle autorità libiche;

tre settimane fa il Governo libico ha espulso dal Paese i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) che operavano specificatamente nel centro di detenzione di Misratah da 3 anni, rendendo impossibile ogni forma di controllo circa la presenza di persone titolari dell'eventuale richiesta di asilo politico secondo le normative internazionali e comunitarie;

inoltre la Libia, continuando nella sua politica di negazione dei più elementari diritti umani, si appresta a rimpatriare più di 260 prigionieri provenienti dal Niger, un Paese governato da una giunta militare, ma soprattutto grande esportatore di uranio. Diverse organizzazioni internazionali, ma finora nessun Governo, hanno attaccato la Libia per quello che ritengono un «trattamento inumano» dei cittadini di altri Paesi africani, che finiscono nelle sue carceri dopo che sono fuggiti a soprusi, violenze e guerre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti accaduti a Misratah e riportati dai *media*;

se intenda urgentemente assumere iniziative per assicurare che i circa 300 richiedenti asilo politico eritrei trasferiti con la forza da Misratah a Sebha siano trattati come prescrive il diritto internazionale e non siano rimpatriati con conseguenti gravi rischi per la loro incolumità;

se intenda immediatamente adottare iniziative per garantire che, attraverso i respingimenti, non si neghi il diritto d'asilo a persone che potrebbero legittimamente ottenerlo;

se sia a conoscenza delle ragioni politiche che hanno portato alla chiusura del centro UNHCR di Tripoli e che tipo di azione abbia eventualmente intrapreso nei confronti delle autorità libiche su quest'ultima vicenda.

(4-03421)

(8 luglio 2010)

Risposta. – È importante ricordare, in premessa, che è stato raggiunto l'accordo di liberazione e residenza in cambio di lavoro per i circa 250 rifugiati eritrei rinchiusi nel carcere libico di Braq nei pressi di Sebah, nel Sud della Libia. Tale accordo è stato firmato con il Ministero del lavoro libico per consentite agli eritrei rinchiusi a Braq di uscire e di svolgere lavori socialmente utili in diverse *shabie* (ovvero le prefetture libiche) e quindi di scongiurare il rimpatrio.

Secondo la nostra Ambasciata a Tripoli, nel Centro di raccolta di Misurata si sarebbe registrata una situazione di forti proteste e disordini generati dagli immigrati a seguito della distribuzione, da parte delle autorità

libiche, di formulari per selezionare personale da adibire a lavori socialmente utili. Gli interessati avrebbero, invece, scambiato tali formulari per documenti finalizzati al loro rimpatrio in Eritrea.

Il nostro ambasciatore ha avuto conferma dal Vice Ministro degli esteri libico della decisione di trasferire gli immigrati dal centro di Misurata a quello di Sebah a seguito dei disordini.

È chiaro comunque che la vicenda dei cittadini eritrei non può essere risolta dalla sola nostra, pur privilegiata, relazione bilaterale. Il nostro Governo è particolarmente attivo per sollecitare un ruolo più incisivo e determinante dell'Unione europea.

Riguardo alla questione della chiusura dell'ufficio dell'UNHCR a Tripoli, il Ministero degli esteri libico aveva chiesto di interromperne le attività già a marzo scorso, in quanto la Libia non è parte della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 1951 e non è mai stato concluso un accordo di sede per consentire all'UNHCR di operare nel Paese *de iure* (e non *de facto*, come avvenuto dal 1993 ad oggi). Tale posizione, come anticipato dal Ministro degli esteri libico direttamente al coordinatore locale dell'ONU è stata confermata con un comunicato ufficiale emesso il 9 giugno 2010.

Nelle prime ore immediatamente successive alla notizia, il ministro Frattini ha inviato una lettera all'omologo libico, il ministro Musa Kusa, auspicando l'avvio di un negoziato tra le autorità libiche e l'Alto Commissariato per la conclusione di un accordo che costituisca il quadro giuridico necessario a consentire all'UNHCR di proseguire nello svolgimento delle proprie attività in Libia.

Il 24 giugno scorso l'assistente dell'Alto Commissariato, Erika Feller, ha incontrato a Tripoli il Ministro degli esteri libico. La stessa Feller, nell'esprimere i sentimenti di gratitudine dell'Alto Commissariato per l'azione di sensibilizzazione svolta dal ministro Frattini nei confronti delle autorità libiche, ha voluto informare in dettagli il nostro rappresentante permanente a Ginevra sugli esiti della missione a Tripoli. In particolare l'UNHCR potrà proseguire ufficiosamente nelle attività di assistenza ai rifugiati in Libia occupandosi dei casi pregressi e contestualmente avviare un negoziato con la Libia per la definizione di un Memorandurn of Understanding che vada a costituire il necessario quadro giuridico di riferimento per l'azione dell'Alto Commissariato nel Paese, e quindi, per la riapertura della sede dell'UNHCR di Tripoli.

Secondo quanto riferito dall'Alto Commissariato, l'immediata ripresa delle attività dell'UNHCR in Libia consentirà di garantire assistenza ai quasi 9.000 rifugiati registrati nel Paese e di completare le pratiche di «resettlement» di circa 900 persone.

Inoltre, l'Alto Commissariato potrà processare le 400 pratiche di richieste di asilo ancora in esame e proseguire le visite nei centri di raccolta libici, in collaborazione con le organizzazioni *partners* operanti *in loco*, segnatamente l'italiana CIR e la libica IOPCR.

Nelle more della conclusione del negoziato sul Memorandum of Undestanding UNHCR-Libia, l'Alto Commissariato opererà, come del resto

già avvenuto in precedenza, sotto il cappello dell'United Nations Development Programme (UNDP), potendo quindi contare su due funzionari internazionali e una ventina di addetti locali. Dopo la stipula del Memorandum si procederà da parte dell'Alto Commissariato all'invio di un vero e proprio capo missione.

Si ricorda, peraltro, che la Libia, pur se non è parte della Convenzione di Ginevra del 1951, ha comunque firmato e ratificato la Convenzione OUA del 1969 relativa a specifici aspetti della problematica dei rifugiati in Africa, testo complementare alla Convenzione di Ginevra, riconosciuto dall'UNHCR, e che impegna a garantire lo *status* di rifugiato secondo i criteri di Ginevra.

Nel corso degli anni si è registrata una crescente sensibilità delle autorità libiche nei confronti della problematica dei rifugiati ed una più chiara volontà di Tripoli di collaborare con le competenti organizzazioni internazionali a una migliore gestione del fenomeno; in particolare l'attività in Libia dell'UNHCR e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha reso possibile lo *screening* dei centri di raccolta di immigrati regolari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, il rinnovo dei documenti d'identità ai rifugiati soggiornanti in Libia, l'organizzazione di operazioni di rese o ristabilimento di rifugiati in altri Paesi tra cui l'Italia.

Nel 2007 abbiamo accolto 40 persone, 29 nel 2008 e 67 nell'ottobre 2009, a conferma dell'impegno umanitario del Paese in materia di tutela delle persone che necessitano di protezione internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Craxi

(26 luglio 2010)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con decreto ministeriale 14 maggio 2007 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 35 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 18 maggio 2007;

con decreto ministeriale 23 dicembre 2008 è stata approvata la graduatoria finale del suddetto concorso;

la menzionata graduatoria finale comprende 50 persone (si veda l'allegato «A» al decreto ministeriale 23 dicembre 2008), e segnatamente 35 vincitori (si veda l'allegato «B») e 15 idonei;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2009 è stata autorizzata l'assunzione dei 35 vincitori;

con decreto ministeriale 19 marzo 2010 i candidati vincitori sono stati nominati consiglieri e sono stati convocati per il giorno 26 aprile 2010 presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno per iniziare il corso biennale di formazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139;

dei 35 consiglieri sono stati chiamati a far parte, a seguito di rinuncia alla nomina di due candidati vincitori pervenuta al Ministero entro il 14 aprile 2010 e del relativo scorrimento della menzionata graduatoria, due idonei. Nella citata graduatoria residuano, dunque, 13 idonei;

alla data del 1° gennaio 2010, a fronte di 912 posti di viceprefetto aggiunto, ne risultano coperti soltanto 550, nonostante la riduzione degli assetti organizzativi operata sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

tale carenza di organico è destinata ad aumentare a seguito dei pensionamenti, delle promozioni ed anche della recente istituzione delle sedi prefettizie di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, il cui allestimento organico è ancora in definizione;

la volontà di colmare le menzionate carenze risulta, peraltro, confermata dalla nota preliminare allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2010, dal tenore della quale si evince l'intenzione dell'amministrazione di bandire, nel corso del triennio 2010-2012, un nuovo concorso per la copertura di 65 posti;

con lettera del 27 febbraio 2009 indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze sarebbe stata chiesta l'autorizzazione all'assunzione dei degli allora 15 idonei, oltre a quella dei 35 vincitori;

detta richiesta non sembrerebbe accolta, in un contesto nel quale le assunzioni (comprese quelle dei vincitori) erano bloccate in applicazione dell'art. 17, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

il richiamato contesto è mutato a seguito del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, determinando, tra l'altro, il venir meno del blocco delle assunzioni e l'assunzione dei 35 vincitori;

per sopperire alla citata carenza di organico potrebbe risultare opportuno ricorrere all'assunzione dei restanti 13 idonei, nelle more dell'avvio di una nuova procedura concorsuale (per la quale, con la menzionata lettera del 27 febbraio 2009, era stata richiesta l'autorizzazione), come noto non esperibile, tra l'altro, durante il periodo di efficacia della graduatoria del precedente concorso;

detta soluzione si palesa opportuna alla luce tanto dei tempi, prevedibilmente lunghi (minimo tre anni dalla pubblicazione del bando), necessari per il completamento di un nuovo concorso, quanto della necessaria frequenza biennale del corso di formazione da parte dei vincitori prima della nomina a viceprefetto aggiunto e dell'assegnazione della sede di lavoro, quanto delle lacune di organico realizzatesi nei prossimi cinque anni *(id est* prima dell'operatività, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, dei vincitori del concorso del 2007 e di quelli dell'eventuale concorso che si intenderebbe esperire);

l'immissione in servizio dei 13 idonei potrebbe avvenire sulla base delle ingenti quiescenze imputabili agli anni 2008 e 2009. Una rapida as-

sunzione dei restanti 13 idonei potrebbe, inoltre, consentire l'innesto di questi ultimi nel corso avviato, per 35 persone, in data 26 aprile 2010 presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, con evidente risparmio di risorse umane e finanziarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle citate premesse, ritenga opportuno procedere all'assunzione dei 13 rimanenti idonei, nell'ambito del concorso per la carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 14 maggio 2007.

(4-03073)

(27 aprile 2010)

Risposta. – Come evidenziato nell'interrogazione, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha abrogato i commi 3, 5, 7, 8 (primo e terzo periodo) e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 ed ha reso possibili le assunzioni di 33 vincitori e 2 idonei (subentrati a seguito di rinuncia) del concorso pubblico a 35 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, già autorizzate del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per i 13 candidati idonei collocati nella graduatoria verrà rinnovata la richiesta di autorizzazione all'assunzione non appena il Dipartimento attiverà la procedura di cui all'art. 39 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Palma

(18 luglio 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo l'abrogata legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana era cittadino italiano solo il figlio di padre cittadino, con la conseguenza che i figli di cittadina italiana e padre straniero non erano italiani;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato illegittima, poiché contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la disciplina nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano il figlio di madre cittadina;

a tale situazione pose parziale rimedio la legge n. 123 del 1983 che consentì ai figli minorenni di cittadina italiana di «optare» per la cittadinanza italiana. Nulla fu previsto invece per le persone all'epoca maggiorenni né per i nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;

di conseguenza, i figli di cittadina italiana nati prima del 1948 non hanno la cittadinanza italiana, e possono ottenerla solo dopo tre anni di residenza legale in Italia, requisito che li subordina ai meccanismi di in-

gresso come disciplinati dal decreto flussi, nonché al soddisfacimento delle condizioni economiche e alloggiative previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998;

i discendenti di madre italiana nati prima del 1948 dovranno dunque dimostrare, al pari di qualunque altro straniero, di avere una casa sufficientemente grande ed un reddito non inferiore all'assegno sociale;

dal momento della domanda di cittadinanza, inizierà infine a decorrere il periodo di attesa per la conclusione dell'*iter* amministrativo, che, a quanto risulta agli interroganti, è notoriamente di svariati anni,

si chiede di sapere quali siano attualmente i termini entro i quali le pratiche amministrative relative alla richiesta di cittadinanza avanzata da discendenti di madre italiana nati prima del 1948 vengono evase dagli uffici competenti.

(4-02493)

(12 gennaio 2010)

Risposta. – Si assicura che è convinto intendimento del Governo di individuare un'adeguata soluzione al problema del riconoscimento della cittadinanza italiana alle donne che l'avevano persa a seguito di matrimonio con un cittadino straniero e ai loro figli.

Il Governo è mosso, a tale proposito, dalla piena condivisione dei principi affermati dalla Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009 e, ancor prima, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che attengono al fondamentale riconoscimento della parità tra uomo e donna costituzionalmente riconosciuto.

Il Governo ha sviluppato ogni possibile approfondimento per poter applicare, anche in via amministrativa, quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con la citata sentenza, per ciò che riguarda il riconoscimento in sede giudiziale dello *status* di cittadino italiano alle donne che si trovano nella condizione citata.

L'esame a tal fine avviato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ha fatto emergere alcuni limiti procedimentali imposti dalla legislazione vigente, dovuti alla necessità di acquisire la dichiarazione di volontà delle donne interessate, secondo quanto stabilito dall'articolo 219 della legge n. 151 del 1975, espressamente richiamato al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992.

Inoltre, la disposizione dell'articolo 15 della medesima legge n. 91 del 1992 – cui fa riferimento anche la sentenza della Corte di cassazione – stabilisce che l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza può avere effetto solo dal giorno successivo a quello in cui si sono realizzate le condizioni richieste dalla legge.

Infine, ulteriore vincolo procedimentale – per l'applicazione in via amministrativa del principio stabilito dalla suddetta giurisprudenza costituzionale e di legittimità – deriva dal disposto dell'articolo 14 della già citata legge n. 91 del 1992, che stabilisce che solo i figli minori di chi ac-

quista o riacquista la cittadinanza, se conviventi, acquistano automaticamente lo *status civitatis*.

Pertanto, acquisita la consapevolezza della necessità di un'iniziativa di carattere legislativo, finalizzata alla soluzione del problema, i Ministeri dell'interno e degli affari esteri avevano avviato un'ipotesi di intervento normativo volto, tra l'altro, a sopprimere innanzitutto il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, e a riconoscerne il possesso ininterrotto per la donna che l'aveva persa dopo il 1º gennaio 1948, per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero, ed ai suoi discendenti in linea retta.

Nella proposta si prevedeva, inoltre, la possibilità di presentare istanza di riconoscimento per nascita solo per i figli e i discendenti in linea retta non oltre il secondo grado del genitore o dell'avo dei quali è documentata la cittadinanza italiana.

La proposta era stata presentata, su iniziativa del Ministero degli affari esteri, in sede di predisposizione dello schema del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». In tale circostanza, per motivi esclusivamente tecnici l'iniziativa non ha avuto buon fine poiché non era possibile recepirla nel testo del provvedimento.

Un secondo tentativo è stato compiuto in sede di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante «Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero)». Tuttavia anche in questo caso, sempre per motivi di natura squisitamente tecnica, la vicenda non ha avuto la soluzione auspicata.

Consapevole dell'importanza e della delicatezza delle aspettative di tanti connazionali di vedersi riconosciuto il legame mai interrotto con il loro Paese di origine, il Governo intende comunque adottare un ulteriore, specifico intervento normativo che riproponga quello non accolto in precedenza. Al riguardo, sono in corso le concertazioni con gli altri Ministeri interessati e, non appena possibile, verrà effettuato un ulteriore tentativo di soddisfare le legittime aspettative degli interessati.

Tali iniziative, una volta portate a termine, consentiranno una considerevole riduzione del termine entro cui le relative pratiche amministrative vengono evase dagli uffici competenti, attualmente fissato in 730 giorni dalla data della domanda.

Nel corso degli ultimi quattro anni, le istanze pervenute sono complessivamente 937; nello stesso periodo, le cittadinanze concesse sono state 708, mentre quelle negate sono state 32.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Palma

(20 luglio 2010)

VITA, DI GIOVAN PAOLO, NEROZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che dalle recenti notizie sul fronte medio-orientale emerge un nuovo scenario di scontri nella città santa. I nuovi insediamenti israeliani, nella parte est di Gerusalemme, hanno provocato aspre reazioni da parte della comunità internazionale: l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno fortemente criticato la politica del Governo Netanyahu;

considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, nella visita ufficiale del 2 febbraio 2010, ha dichiarato: «Ho un sogno: che Israele possa entrare un giorno nell'Unione europea», «Abbiamo l'orgoglio di essere noi, con la cultura giudaico-cristiana, alla base della civiltà europea» e: «Siamo qui a testimoniare l'amicizia, la vicinanza, la volontà di collaborazione». Alla Knesset, il Parlamento israeliano, il *premier* italiano ha definito «giusta» la reazione israeliana a Gaza. A Betlemme, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle impressioni che aveva avuto vedendo il muro di separazione, il Presidente del Consiglio ha risposto: «Non me ne sono accorto. Ero concentrato sulle cose che avrei detto ad Abu Mazen ed ero intento a prendere appunti. So di deluderla e me ne scuso»;

considerato, inoltre, che il Presidente della Repubblica, nella visita in Siria, ha espresso preoccupazione per gli attuali insediamenti e convinzione nella formula «due popoli – due Stati» come soluzione possibile al conflitto arabo-israeliano: «e cioè il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato indipendente e vitale e quello di Israele a vedere la propria esistenza riconosciuta e a vivere in sicurezza»;

visto che le basi di un accordo sono già delineate dalle risoluzioni Onu, indicate dalla cosiddetta Road Map;

rilevato, inoltre, che l'intervento israeliano a Gaza, definito «giusto» dal Presidente del Consiglio, ha causato 1.000 morti, di cui 300 bambini, ed è stato fortemente criticato dall'Onu e della commissione Goldstone. Inoltre, due ufficiali sono stati sanzionati per l'uso (proibito) del fosforo bianco,

si chiede di sapere:

a seguito dei nuovi insediamenti, quali iniziative il Governo italiano intenda portare avanti sul fronte medio-orientale;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che sia il caso smentire la definizione di «giusta» in riferimento alla reazione israeliana a Gaza.

(4-02916)

(23 marzo 2010)

Risposta. – Il Governo valuta l'attuale situazione in Medio Oriente con grande preoccupazione. Per tale ragione sta compiendo ogni sforzo per sostenere, a livello nazionale e nell'ambito dell'Unione europea, l'impegno di mediazione americano volto a rilanciare il dialogo, dapprima attraverso colloqui indiretti. Nel partecipare alla sessione inaugurale del ver-

tice della Lega Araba di Sirte, l'on. Presidente del Consiglio dei ministri ha ricordato come i Paesi amici, fra cui l'Italia, abbiano ribadito ad Israele che decisioni riguardanti gli insediamenti, in particolare a Gerusalemme est, sono controproducenti e rischiano di compromettere seriamente la ripresa del dialogo. Egli è tornato ad esprimere tutto il sostegno italiano allo sforzo di mediazione intrapreso dal presidente Obama, segnalando come questo sia il momento di dare una *chance* alla pace e confermando al riguardo il pieno accordo esistente fra UE e Stati Uniti in proposito. Tale sintonia, partendo dalla posizione equilibrata espressa dal Consiglio affari esteri dell'8 dicembre (apprezzata da ambo le parti si è riflessa nella dichiarazione del quartetto del 19 marzo 2010 a Mosca, che ha tracciato un percorso negoziale in 24 mesi verso una soluzione pacifica e responsabile, per il raggiungimento di un accordo di pace che veda la nascita di uno Stato palestinese viabile ed indipendente, nel rispetto del diritto dello Stato di Israele a vivere in pace e sicurezza con tutti i suoi vicini.

Allo stesso tempo, l'Italia sta sostenendo l'approccio *bottom-up* consistente nel piano Fayyad di *institution building* e rafforzamento della sicurezza e della crescita economica.

Quanto al conflitto del dicembre 2008-gennaio 2009 nella striscia di Gaza, esso è stato giustificato da Israele con motivazioni di legittima difesa, dopo una fase di costante bombardamento del Sud del Paese con decine di lanci di razzi e colpi di mortaio al giorno, che non possono essere sottaciute. L'Italia, pur votando nelle diverse sedi internazionali contro il rapporto Goldstone, proprio perché parziale ed in quanto non prende in considerazione le ragioni dell'operazione militare, ritiene comunque che gli argomenti in esso sostenuti debbano essere tenuti nella massima considerazione e costituire oggetto di inchieste interne trasparenti, indipendenti e in linea con gli *standard* internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Craxi

(26 luglio 2010)